



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sez. IX civile
In persona del giudice unico
Dott. Vittorio Carlomagno

N. 26266/14
SEWF-20684/15
CROW - 9068/15
REP. 18872/15

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 26266 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014 decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.10.15 al termine della discussione orale,

tra

██████████, C.F. ██████████,

██████████, C.F. ██████████

rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Ciolina e Carlo Maltese, elett. dom.ti presso lo studio in Roma, piazza Bartolomeo Gastaldi 1,

ATTORI

e

UNICREDIT s.p.a., CF 00348170101, con sede legale in Roma, via Alessandro Specchi 16, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Morera, elett. dom.ta presso lo studio in Roma, largo Giuseppe Toniolo 6,

CONVENUTO

OGGETTO: mutuo

conclusioni: come in atti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice ha per oggetto l'accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo n. 17270 del 4.11.05 per euro 175.000,00, limitatamente alle clausole che prevederebbero interessi usurari, della conseguente gratuità del contratto ex art. 1815 comma 2 c.c., la rideterminazione dei rapporti di dare/avere fra le parti, la condanna della banca alla restituzione delle somme eventualmente percepite in eccesso, previa all'occorrenza compensazione con il debito

residuo degli attori, nonché al risarcimento del danno subito dagli attori per la mancata disponibilità delle somme indebitamente corrisposte.

La banca deduce la genericità ed il difetto di prova della domanda e specificamente che il tasso, corrispettivo e moratorio, previsto dal contratto di mutuo è inferiore al tasso soglia.

Il giudice, concessi i termini ex art.183 comma 6 c.p.c., disattese la richiesta di CTU contabile e di esibizione documenti avanzata da parte attrice, ha rinviato la causa all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 *sexies* c.p.c.


Parte attrice deduce l'usurarietà del tasso di interesse richiamando il principio per cui nella determinazione del tasso in concreto applicato si tiene conto di tutte le spese, commissioni e remunerazioni, escluse imposte e tasse ed affermando la necessità di ricomprendere anche gli interessi di mora.

L'atto di citazione non indica quale sia il tasso di interesse, corrispettivo e moratorio, indicato nel contratto, quale sia il tasso effettivo applicato dalla banca, non indica la misura del tasso soglia che prende a riferimento. Parte attrice si è limitata a produrre un "estratto peritale" meramente assertivo della gratuità del mutuo ex art. 1815 comma 2 c.p.c., nel quale tali elementi neppure si rinvenivano, e copia di missiva ex art.119 T.U., contenente la richiesta di copia del contratto di mutuo, datata 11.03.14 (un mese prima della notifica dell'atto di citazione).

Parte convenuta per parte sua deduce che i tassi di interesse previsti nelle due fasi in cui si scompone l'operazione di finanziamento, prefinanziamento e periodo successivo, rispettivamente il 3,656% ed un tasso variabile parametrato all'Euribor sono al di sotto dei tassi soglia rilevati dalla Banca d'Italia rilevati alla data di stipula del negozio giuridico.

Si deve aggiungere che la nota pronuncia Cass. 350/13, che è stata interpretata nel senso che la Suprema Corte avrebbe ritenuto che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario si debbano sommare gli interessi moratori a quelli corrispettivi, interpretazione alla quale si ricollega un vasto contenzioso, non contiene tale affermazione, avendo invece semplicemente affermato, nel solco della costante linea giurisprudenziale sopra richiamata, che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori (risultanti nel caso sottoposto all'esame della corte dal tasso corrispettivo più la maggiorazione per la mora); in tal senso si è espressa la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito.

Non risultano in atti altri elementi sulla cui base valutare il dedotto carattere usurario del mutuo; l'onere sul punto gravava su parte attrice ed è rimasto inadempito. Infatti la rilevanza d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di



nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (*Sez. 1, Sentenza n. 350 del 09/01/2013, Sez. 2, Sentenza n. 13846 del 13/06/2007*); l'allegazione poi richiede la specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio.

Parte attrice solo nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ha argomentato la nullità del riferimento al tasso Euribor con riferimento alla L. 287/90 e nello stesso termine ha depositato o una perizia stragiudiziale, il tutto successivamente alla maturazione del termine fissato per l'adempimento degli oneri assertivi (da individuarsi al massimo nel primo termine ex art. 183 comma 6 c.p.c.).

In definitiva le contestazioni sono generiche, tardive, o non trovano riscontro nella documentazione contrattuale. A tale genericità ed a tale difetto di prova non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

Pertanto le domande di parte attrice devono essere rigettate. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

La genericità e la inconsistenza della domanda, priva del benché minimo corredo probatorio, evidenziano che essa è stata proposta incautamente, sì da giustificare la condanna degli attori ex art. 96 c.p.c. terzo comma per l'importo, liquidato in via equitativa, di euro 5000,00.

P. Q. M.

il Giudice unico, definitivamente pronunciando,

rigetta le domande di parte attrice;

condanna gli attori in solido a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in euro 5000,00 oltre IVA, CAP, rimborso spese generali, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per l'importo di euro 5000,00 in valori attuali.

Così deciso in Roma, all'udienza del 14.10.15

IL GIUDICE

Dott. Vittorio Carlomagno

